



COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56

OGGETTO : IUC - COMPOENTE TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciotto**, addì ventisette, del mese di **dicembre**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODDO Dott. Alessandro	Sindaco	X	
BARLOCCO Dott. Luigi	Vice Sindaco	X	
RUBADO Diego	Assessore	X	
CESIO Luciano	Consigliere	X	
SIRIMARCO Castore	Consigliere	X	
ACCAME Luca	Consigliere		X
BERGALLO Gianni Mauro	Consigliere	X	
ROSSI Giulia	Consigliere	X	
FRACASSETTI Dr.ssa Emanuela	Consigliere	X	
CESIO Cav. Pier Luigi	Consigliere	X	
AICARDI Iole	Consigliere	X	
Totale		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa MORABITO Federica** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ODDO Dott. Alessandro** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente il Sindaco chiede se possano essere discussi insieme in quanto collegati i punti all'ordine del giorno da 5 a 11. La verbalizzazione viene riportata in tutti e sette i punti trattati.

Udito l'intervento del Vice Sindaco Barlocco che afferma:

- le tariffe sono rimaste invariate
- non sono stati inseriti lavori pubblici sopra i € 100.000,00 nel programma delle opere pubbliche. L'obbligo di redazione del programma opere pubbliche scatta per opere sopra i centomila euro. C'è tuttavia un programma di opere che l'Amministrazione intende realizzare con le seguenti risorse:
Con i proventi della società Meridiana si farà il collettamento delle case Grassi; gli attraversamenti pedonali rialzati, i loculi cimiteriali, la manutenzione del patrimonio comunale.
Con gli oneri di urbanizzazione si faranno opere di miglioramento della sicurezza stradale, il redesign percorso museale del Museo Bergallo, la sistemazione dell'area donata dagli eredi Cervinia, la pulizia dei rii, interventi in Madonna della neve;

Sentito il Sindaco che pone l'attenzione del Consiglio

- su Via Madonna della neve precisando che sussiste di un problema di natura tecnica e prima di togliere l'acqua a tutta la zona occorre cercare dov'è la perdita.
- sulle tariffe da approvare in Consiglio rimaste invariate, a differenza delle tariffe deliberate in Giunta in parte modificate.
- sul bilancio che è stato portato in Consiglio nei termini dopo 10 anni senza usufruire delle proroghe di legge. C'è la volontà di fare un passaggio con i consiglieri per percepire le esigenze della comunità che vengono rappresentate dai consiglieri di maggioranza e minoranza.

Ascoltato l'intervento del Consigliere Cesio che chiede chiarimenti sull'addizionale e sulle detrazioni.

Sentite le precisazioni del Sindaco che ribadisce che sono state confermate quelle degli anni precedenti.

Ascoltato nuovamente il Consigliere Cesio che chiede inoltre chiarimenti sulle aliquote IMU.

Udito l'intervento del Consigliere Fracassetti afferma che i cittadini chiedono riduzioni sulla tassa rifiuti visti i sacrifici che vengono chiesti ai residenti.

Sentito l'intervento dell'Assessore Rubado circa il fatto che le imposte sui rifiuti non possano essere ridotte.

Sentito il Vice Sindaco Barlocco che afferma che le logiche di accentramento e di riduzione dell'autonomia degli enti rendono estremamente difficile una riduzione, essendo sfidante la capacità di non aumentare le imposte vigenti.

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 ed in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 683, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della T.A.S.I., in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta, con possibilità di

differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- il comma 676, secondo cui l'aliquota di base della T.A.S.I. è pari all'1 per mille ed il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 678, della legge di stabilità (147/2013) il quale comporta che l'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, *modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014*, il quale testualmente dispone che *"il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*.

VISTO l'articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

→ il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e ha stabilito che *per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;*

→ il comma 10, che stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50 per cento: *0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;*

CONSIDERATO che con la TASI il Comune intende coprire, anche in quota parte, i costi relativi ai servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune o che non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale e quindi non ricompresi nei servizi a domanda individuale;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con propria deliberazione n. 15 in data 09.09.2014 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 30.07.2015;

VALUTATO che l'introito della TASI è destinato a copertura parziale delle spese inerenti i servizi indivisibili così come elencati all'art. 57 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC, previste nel Bilancio di Previsione 2019;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 15.03.2018 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote TASI vigenti per l'anno 2018:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	0,00 per mille
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	0,00 per mille
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;	0,00 per mille
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	0,00 per mille
Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,50 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze fabbricati classificati in categoria A/1, A/8 e A/9	0,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557	0,00 per mille
Altri immobili	0,00 per mille

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili e al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2019 delle aliquote TA.S.I. vigenti, salvo per quelle fattispecie per cui l'art.1 comma 14 della Legge n. 208/2015 ha previsto l'esclusione dell'applicazione della TASI;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente atto;

con voti favorevoli di 7 consiglieri su 10 presenti, 3 astenuti

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** per l'annualità 2019 le aliquote da applicare al Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), salvo per quelle fattispecie per cui l'art.1 comma 14 della Legge n. 208/2015 ha previsto l'esclusione dell'applicazione della TASI, come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	0,00 per mille
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	0,00 per mille
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;	0,00 per mille
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	0,00 per mille
Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,50 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze fabbricati classificati in categoria A/1, A/8 e A/9	0,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557	0,00 per mille
Altri immobili	0,00 per mille

2. **DI PRENDERE ATTO** che l'entrata derivante dall'applicazione del Tributo TASI è volto alla copertura della spesa per i servizi indivisibili individuati dal Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC e in premessa riportati;

3. **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2019;

4. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo T.A.S.I. si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.09.2014 e successive modifiche e/o integrazioni;

5. **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Rag. PERRI Silvana)

Tovo San Giacomo, li 27/12/2018

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott. BUSSO Riccardo)

Tovo San Giacomo, li 27/12/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to (ODDO Dott. Alessandro)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 18 febbraio 2019 A.P. 30/2019

Tovo San Giacomo, li 18/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Diventa esecutiva in data 19/02/2019

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Tovo San Giacomo, li 19/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

E' copia conforme agli atti ad uso amministrativo.

Tovo San Giacomo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa MORABITO Federica)